



CITTÀ DI BARLETTA

*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

**SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;

Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;

Visto il DL 35/2013 in corso di conversione in Legge;

Visto l'art. 1 del D.L. 21/05/2013, n.54;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 81 del 09/05/2013 avente ad oggetto l'approvazione definitiva del Regolamento per l'applicazione dell'IMU;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 82 del 09/05/2013 avente ad oggetto la determinazione delle aliquote IMU;

INFORMA

Che nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, l'art. 1 del D.L. n. 54/2013 ha disposto la **SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO della prima rata dell'IMU** per le seguenti categorie di immobili:

1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al suddetto articolo 1 e' fissato al **16 SETTEMBRE 2013**.

Per tutti i casi che non rientrano nelle fattispecie oggetto dell'anzidetta sospensione, il versamento della rata d'acconto dovrà essere effettuato entro il **17 GIUGNO 2013** e quello della rata di saldo entro il **16 DICEMBRE 2013**.

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie

sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Immobili soggetti all'imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti fatta eccezione per gli altri immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

Base imponibile:

- **Fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

CATEGORIE	MOLTIPLICATORI
A (esclusi A/10)	160
C/2 - C/6 - C/7	160
A 10	80
C/3 - C/4 - C/5	140
B	140
D (esclusi D/5)	65
C/1	55
D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:** valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- **Aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92);
- **Terreni agricoli:** reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (ridotto a 110 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

ALIQUEUTE

Con la deliberazione n.82 del 09/05/2013 il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ha stabilito per l'anno 2013 le seguenti aliquote per la determinazione dell'IMU:

TIPOLOGIA	ALIQUEUTA
Abitazione Principale e relative pertinenze	0,40%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	0,20%
Aliquota base per tutti gli altri immobili	0,86%

Ai sensi del DL 35/2013 in corso di conversione, le aliquote sopra riportate sono da impiegare già per il calcolo della rata di acconto poiché adottate e pubblicate unitamente al Regolamento per l'applicazione dell'imposta sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sul sito istituzionale del Comune entro la data prescritta del 09/05/2013.

Si ricorda che si intende per abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detrazione: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di €200, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una maggiorazione della detrazione di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di €400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

Si rammenta che per l'abitazione principale e le relative pertinenze, il versamento dell'acconto resta sospeso fino al 16 settembre 2013 ad esclusione delle unità immobiliari accatastate in A/1 – A/8 e A/9 per le quali l'imposta continuerà ad essere versata entro i termini prescritti del 17 giugno e 16 dicembre ancorché adibite ad abitazione principale.

Per i **terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell'imposta, nelle misure stabilite dall'art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201/2011.

Anche per i terreni agricoli a qualsiasi titolo posseduti, il versamento dell'imposta è sospeso fino al 16 settembre 2013.

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

L'importo della prima rata, avente scadenza il 17/06/2013, è pari al 50% dell'imposta calcolata applicando le aliquote stabilite con la citata deliberazione n. 82 del 09/05/2013;

Versamento: la Legge di stabilità (L. 228/2012) ha disposto la riserva allo Stato del solo gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota dello 0,76%. Al Comune è destinato l'incremento stabilito con la deliberazione delle aliquote. Nel caso di specie lo 0,76% è riservato allo Stato e lo 0,10% al Comune.

Il versamento dell'imposta potrà essere eseguito mediante le seguenti modalità:

1. utilizzando il modello unificato di pagamento **F24 (sezione IMU e altri tributi locali)** disponibile unitamente alle relative istruzioni presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Il codice del comune di Barletta è A669.

I codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24 sono i seguenti:

3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;

3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;

3914 IMU per i terreni – COMUNE;

3916 IMU aree fabbricabili – COMUNE;

3918 IMU per altri fabbricati – COMUNE;

3925 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;

3930 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

2. utilizzando l'apposito bollettino IMU disponibile presso gli uffici postali indicando il Codice catastale del Comune di Barletta (A669).

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare é uguale od inferiore ad **€ 12,00** come previsto dal vigente Regolamento. Se l'importo da versare supera €12,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero

Dichiarazione: la dichiarazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto.

Per maggiori informazioni:

Comune di Barletta - Ufficio Tributi - Via Vanvitelli, 1

P.E.C.: tributi@cert.comune.barletta.bt.it

Tel. 0883578 673 – 675 – 684 – 692 – 672

Fax 0883578686

Sito internet: www.comune.barletta.bt.it

Barletta, 28 maggio 2013

Il Funzionario Responsabile

Dott. Antonio Palmitessa

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Anna Maria Manzone